



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7253 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da [Omissis] rappresentati e difesi dagli avv. Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio eletto presso Lucio Stile in Roma, via Attilio Regolo, 12/D

contro

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, l'Università degli Studi di Macerata, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; l'Università degli Studi di Chieti Pescara, l'Università degli Studi di Palermo, l'Università degli Studi Magna Grecia di Catanzaro, l'Università degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa, l'Università degli Studi di Ferrara, l'Università degli Studi di Pisa, l'Università degli Studi di Milano, l'Università degli Studi di Bari, l'Università degli Studi di Catania, l'Università degli Studi di Cassino e Lazio Meridionale, l'Università degli Studi di Roma Tre, l'Università degli Studi di Foggia, l'Università degli Studi di Salerno, l'Università degli Studi di Torino, l'Università degli Studi di Napoli Federico II, l'Università degli Studi di Caserta l'Unina 2 Sun, l'Università degli Studi del Salento, l'Università degli Studi della Tuscia, l'Università degli Studi L'Orientale di Napoli, l'Università degli Studi di Messina, l'Università degli Studi della Calabria, l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, l'Università degli Studi Kore di Enna, l'Università degli Studi di Sassari, l'Università degli Studi di L'Aquila, l'Università

degli Studi di Cagliari, il Cineca Consorzio Universitario;

nei confronti di

[...];

per l'annullamento previi provvedimenti cautelari

- dei verbali e degli atti, ancorché non conosciuti o pretermessi, nei quali la Commissione di esperti, nominata dal Direttore Generale per il personale scolastico del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, ha individuato la batteria dei quesiti per la prova preselettiva di accesso al Tirocinio Formativo Attivo per l'anno accademico 2011/2012, e degli atti della predetta Commissione e del MIUR con cui sono stati resi esecutivi gli stessi quesiti;
- del complessivo procedimento di formulazione della batteria dei quesiti per la prova preselettiva di accesso ai percorsi di Tirocinio Formativo Attivo di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca n. 249 del 10 settembre 2010;
- della batteria dei quesiti a risposta multipla utilizzati per la prova preselettiva di accesso ai percorsi di Tirocinio Formativo Attivo per l'anno accademico 2011/2012 di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca n. 249 del 10 settembre 2010;
- degli atti mediante i quali l'amministrazione resistente, dopo l'espletamento delle prove preselettive, ha disposto la correzione dei quesiti ritenuti affetti da errori, imprecisioni e refusi;
- della batteria dei quesiti a risposta multipla utilizzati per la prova preselettiva di accesso ai percorsi di Tirocinio Formativo Attivo per l'anno accademico 2011/2012, nei limiti dell'interesse e, segnatamente, con riferimento ai quesiti erroneamente ritenuti corretti dalla Commissione di esperti nominata dall'Amministrazione resistente;
- della batteria dei quesiti a risposta multipla utilizzati per la prova preselettiva di accesso ai percorsi di Tirocinio Formativo Attivo per l'anno accademico 2011/2012, nei limiti dell'interesse e, segnatamente, con riferimento ai quesiti erroneamente ritenuti non corretti

dalla Commissione di esperti nominata dall'Amministrazione resistente;

- ove occorra e per quanto di ragione, degli elenchi degli ammessi alle prove scritte per l'accesso ai percorsi di Tirocinio Formativo Attivo per le classi concorsuali dei ricorrenti, così come pubblicati o in corso di pubblicazione da parte delle Università resistenti, nelle parti in cui non contemplano i ricorrenti nel novero dei candidati ammessi alle prove scritte per accesso ai percorsi di Tirocinio Formativo Attivo per l'anno accademico 2011/2012;

e per la declaratoria in via cautelare, anche con decreto monocratico, ex art. 56 D.Lgs 104/2010 del diritto dei ricorrenti ad essere ammessi con riserva alle prove scritte per accesso ai percorsi di Tirocinio Formativo Attivo per l'anno accademico 2011/2012.

- e con motivi aggiunti depositati da parte di [...], degli elenchi degli ammessi alle prove scritte nella parte in cui non contemplavano i ricorrenti nel novero dei candidati ammessi alle prove scritte per l'accesso ai T.F.A. per l'a.a. 2011/2012 a causa del mancato raggiungimento della soglia di ammissione di 21/30 sebbene abbiano successivamente superato le prove scritte e orali di ammissione con conseguente acquisizione del giudizio di idoneità allo svolgimento del suddetto percorso formativo e del D.M. 11 novembre 2011, n. 288 in parte qua;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e dell'Università degli Studi di Macerata;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2014 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, notificato il 15.09.2012 e depositato il 19.09.2012, sono stati impugnati i provvedimenti relativi alla procedura di revisione delle graduatorie di ammissione alla prova scritta per l'accesso ai corsi di Tirocinio Formativo Attivo (T.F.A.). I ricorrenti, infatti, sono tutti aspiranti all'insegnamento nella scuola pubblica e hanno partecipato alla prova preselettiva di accesso ai percorsi di T.F.A. per le varie classi concorsuali, conseguendo un punteggio inferiore a 21/30, che è quello che consente l'ammissione alle prove scritte per l'accesso al suddetto T.F.A. e quindi al percorso formativo che consente successivamente di accedere all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado.

A sostegno dell'impugnativa hanno articolato le seguenti doglianze: 1) violazione del decreto direttoriale n. 74 del 23 aprile 2012, nella parte in cui, all'art. 3, stabilisce che il test preselettivo comprende 60 domande, ciascuna formulata con quattro opzioni di risposta, fra le quali il candidato deve individuare l'unica esatta; 2) erroneità dei quesiti preselettivi predisposti dalla Commissione di esperti incaricati dal MIUR; 3) difetto di istruttoria, sviamento ed eccesso di potere, disparità di trattamento, illogicità ed ingiustizia manifesta; 4) violazione del principio del giusto procedimento; 5) violazione del principio di trasparenza e di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione.

L'Amministrazione dell'Istruzione si è costituita in giudizio instando per la declaratoria di inammissibilità, improcedibilità e comunque per l'infondatezza del ricorso.

Con ordinanza n. 3749/2012 la Sezione ha accolto l'istanza cautelare e ha ordinato all'amministrazione di ammettere i ricorrenti alle prove scritte, come già era stato disposto con i decreti monocratici n. 3373/2012 e 3615/2012.

Con successivi motivi aggiunti, notificati in data 28 marzo 2013, ventisei degli originari ricorrenti principali – coloro i quali hanno superato le prove scritte e le verifiche orali e sono pertanto stati inseriti in posizione utile nelle graduatorie di merito relative alla selezione per l'accesso al corso di T.F.A. per le rispettive classi di abilitazione – hanno dedotto un ulteriore motivo di illegittimità della procedura selettiva, consistente nella manifesta irrazionalità del numero chiuso laddove il numero dei posti disponibili sia

risultato pari o superiore rispetto al numero dei candidati idonei con manifesta irrazionalità del numero chiuso in queste evenienze.

Si dolgono, in particolare, della 1) violazione dell'art. 4, comma 2 bis del D.L. n. 115/2005 conv. in L. n. 168/2005, principio dell'assorbimento; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge 264/1999; 3) violazione dell'art. 34 Cost.; 4) dell'eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e segnatamente: illogicità assoluta ed irrazionalità, ingiustizia manifesta, errata valutazione dei presupposti, carenza istruttoria, difetto di motivazione, omessa ponderazione di interessi rilevanti, sviamento, contraddittorietà intrinseca ed estrinseca dell'atto.

Alla pubblica udienza del 20 febbraio 2014 la Sezione, con ordinanza n. 2645, ha chiesto alla parte ricorrente di chiarire, anche mediante la produzione di un elenco nominativo, la posizione attuale dei ricorrenti, distinguendo: a) coloro che, ammessi per effetto di provvedimenti giurisdizionali al prosieguo della procedura, non hanno tuttavia superato le prove scritte o quelle orali; b) coloro che, avendo superato per effetto della riammissione per via giudiziale, le prove scritte e orali ed avendo ottenuto l'immatricolazione ai corsi, non hanno conseguito l'immatricolazione finale; c) infine, coloro che, previo superamento dell'esame finale, hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento specificando se sia stata conseguita con o senza riserva dell'esito del ricorso giurisdizionale.

Parte ricorrente ha depositato, in adempimento dell'ordinanza istruttoria sopra citata, memoria ed elenco nominativo da cui si desume che una parte dei ricorrenti non ha superato la prova scritta ed orale e pertanto non è immatricolata ai corsi.

Si tratta dei seguenti ricorrenti: [...]

Sempre secondo la memoria e l'elenco depositato in giudizio, altri 26 ricorrenti (che coincidono con i presentatori dei motivi aggiunti) hanno superato sia le prove scritte che orali, si sono immatricolati e hanno conseguito l'abilitazione taluni con riserva e altri senza.

Si tratta dei seguenti ricorrenti: [...]

Chiamata la causa alla pubblica udienza del 09 ottobre 2014, la stessa è stata spedita in decisione.

DIRITTO

1. Il Collegio, conformemente ai propri precedenti orientamenti (sent. nn. 9005/2013, 50/2014, n. 53/2014) sulla questione dell'ammissione ai T.F.A., ritiene di dover dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere per quanto riguarda i ricorrenti, come da elenco nominativo contenuto nella memoria di parte ricorrente del 4 marzo 2014, i quali, all'esito dell'istruttoria disposta dal Collegio, risulta che abbiano conseguito l'abilitazione con riserva dell'esito del ricorso giurisdizionale, come è attestato anche da talune dichiarazioni rese da alcune Università in cui i ricorrenti hanno svolto le prove.

Come chiarito dalla Sezione in altre analoghe occasioni "è immanente nell'ordinamento il principio generale, ispirato alla tutela dell'affidamento, della sanatoria legale dei casi di ammissione con riserva a procedure di tipo idoneativo, desumibile dall'art. 4, comma 2 bis del D.L. n. 115 del 2005, convertito alla legge n. 168/2005 (e da altre svariate leggi simili) secondo il quale "Conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela" (cfr T.A.R. Lazio Sezione III, 27 agosto 2013, n. 7963).

La sezione (con sentenza del 3 dicembre 2012, n. 10042) ha anche chiarito ulteriormente che: "la Corte Costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto della questione di legittimità costituzionale proprio dell'art. 4, comma 2 bis del d.l. n. 115/2005 ha chiarito il principio del rapporto esistente tra l'accertamento amministrativo in esito al quale si consegue il titolo abilitativo e i provvedimenti giurisdizionali che abbiano consentito all'interessato di ottenerlo, rimuovendo l'ostacolo amministrativo frapposto seppure solo in sede cautelare, chiarendo che è il primo a produrre l'effetto del conseguimento del titolo e non il provvedimento del giudice. (Corte Costituzionale, 1° aprile 2009, n. 108)."

Nel caso in esame il titolo abilitativo conseguito da taluni dei ricorrenti è il frutto sia del

superamento delle prove scritte e orali per l'ammissione al corso di studi sia del superamento di quest'ultimo, con la conseguenza che esso è il frutto dell'accertamento in via amministrativa dell'idoneità degli interessati, alla cui verifica il giudice ha contribuito esclusivamente a rimuoverne un ostacolo procedurale.

Né nella fattispecie in esame si verte in materia di pubblico concorso, nella cui ipotesi la giurisprudenza esclude che possa darsi luogo al cd. principio dell'assorbimento di cui la norma costituisce un'applicazione (cfr. di questa sezione la sentenza del 9 aprile 2013, n. 3561 e da ultimo anche della sezione III la sentenza n. 7963/2013 citata). Infatti, si ritiene che "la possibilità di sanatoria introdotta dal precitato art. 4 comma 2 bis, della legge n. 168/2005 deve ritenersi ammessa soltanto per le varie ipotesi di procedimenti finalizzati alla verifica della idoneità dei partecipanti allo svolgimento di una professione il cui esercizio risulti regolamentato nell'ordinamento interno, ma non riservato ad un numero chiuso di professionisti, mentre va esclusa per le selezioni di stampo concorsuale per il conferimento di posti a numero limitato.". (T.A.R. Liguria, sezione II, 11 ottobre 2007, n. 1730).

Né, ancora, il ricorso tende a contestare un'esclusione dal concorso per mancanza dei requisiti, nel qual caso in base alla giurisprudenza formatasi sulla citata norma, non potrebbe darsi luogo alla applicazione della stessa (cfr. C. Stato, sezione VI, 15 febbraio 2012, n. 769; come ben ricostruito in T.A.R. Campania Napoli, sezione VIII, 9 febbraio 2011, n. 755, laddove si rileva che il cd. principio dell'assorbimento "non è però utilizzabile nei casi in cui l'accertamento di determinati requisiti non si sovrappone in relazione al medesimo aspetto (ad es., maturità del candidato), ma riguarda aspetti (possesso dei titoli partecipativi e preparazione, in prove scritte e orali, sufficiente e idonea) diversi, che, tutti, devono ottenere un riscontro positivo (Cons. Stato, sez. IV, 14 febbraio 2005, n. 438)".

Concorda, infine, la giurisprudenza pure sul tipo di pronuncia di merito da adottare nel caso specifico, rappresentando che "Dal punto di vista processuale – la norma - fa venire meno la materia del contendere a causa di un "factum principis", essendo la legge medesima a prevedere, per coloro che abbiano superato le prove scritte e orali anche a

seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela, il conseguimento della abilitazione professionale o del titolo, per il quale concorrono.” (T.A.R. Emilia Romagna, sez. I, 19 aprile 2011, n. 371, T.A.R. Lazio, sezione III bis, 24 giugno 2009, n. 6113, Consiglio di Stato, sezione IV, 16 settembre 2008, n. 4358).

Tale tipo di pronuncia, che costituisce una pronuncia di merito, al contrario della improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, non può che produrre i suoi rivenienti effetti sostanziali sulla riserva apposta da alcune amministrazioni universitarie alla abilitazione conseguite da taluni ricorrenti, consentendo quindi che gli stessi siano considerata abilitati a pieno titolo.

2. Per quanto concerne, invece, i ricorrenti che hanno conseguito l’abilitazione senza riserva dell’esito del ricorso giurisdizionale, come da elenco allegato da parte ricorrente sopracitato, il Collegio, sempre conformemente ai propri precedenti giurisprudenziali (sent. nn. 2438/2013, 2443/2013), ritiene che il ricorso sia improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse giacché questa parte dei ricorrenti non hanno più interesse a coltivare la doglianza contenuta nei motivi aggiunti, con la quali è stata censurata la soglia minima di punteggio stabilita in 21/30 per accedere alla prova scritta né le doglianze contenute nel ricorso principale, poiché sono stati immatricolati e risultano, come attestato dalla nota citata, avere conseguito l’abilitazione.

3. Infine, anche per quanto riguarda le posizioni di coloro che, a seguito dei provvedimenti giurisdizionali cautelari monocratici e collegiali, sono stati ammessi a partecipare alle prove ma non le hanno superate, il ricorso è carente di interesse alla decisione, atteso che esso è volto esclusivamente a contestare la mancata ammissione alla prova scritta per cui dall’eventuale accoglimento del ricorso non possono scaturire ulteriori effetti, in assenza, tra l’altro, di domanda di risarcimento del danno.

4. Si ritiene che le spese di lite possano essere compensate tra le parti, sussistendo le condizioni di cui all’art. 26 c.p.a., in relazione all’art. 92 c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, dichiara cessata la materia del contendere per i ricorrenti, come da elenco depositato dalla loro difesa, che hanno ottenuto l'abilitazione con riserva dell'esito del ricorso; lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse per gli altri ricorrenti, nei sensi di cui in motivazione.

Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente FF

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

Emanuela Loria, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/11/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)